



Ris. mun. 10496 del 16 luglio 2019

26 luglio 2019

MM N. 101 /2019

Regolamento comunale per la fornitura di energia elettrica e Regolamento comunale per allacciamenti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica

Al Lodevole Consiglio comunale di Mendrisio,
Signori Presidente e Consiglieri,

1. INTRODUZIONE

Il Municipio, in stretta concertazione con la Sezione degli Enti Locali (SEL), intende porre basi legali solide onde permettere alle AIM, Azienda municipalizzata per volontà popolare, di poter operare con la necessaria prontezza e libertà nel commercio dell'energia (approvvigionamento e vendita a clienti a mercato/Grandi clienti).

A seguito di vari incontri ed approfondimenti scaturiva da una parte la necessità di modificare il *Regolamento comunale del Comune di Mendrisio* nel senso di attribuire speciali deleghe alla Direzione delle AIM in materia di approvvigionamento a mercato di energia, e dall'altra l'esigenza di adattare sia il *Regolamento comunale per la fornitura di energia elettrica* sia il *Regolamento comunale per allacciamenti alla rete e per fornitura di gas* per la parte di vendita a clienti a mercato/Grandi clienti. Quest'ultimo Regolamento è oggetto di un MM separato (vedi MM N. 102 /2019).

Il *Regolamento comunale del Comune di Mendrisio* al suo art. 53 cpv. 4 è stato modificato con il MM N. 53 /2017, approvato dal Legislativo comunale in data 9 luglio 2018. Il citato MM tra l'altro sul tema recitava:

"Particolare attenzione è stata anche riservata al Messaggio che il Consiglio di Stato ha licenziato lo scorso 27 settembre relativo all'abrogazione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 (LMSP) e inserimento dei suoi disposti nella Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e nella Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007.

In particolare, con i nuovi artt. 192b e 192c LOC e la modifica degli artt. 9 e 13 LOC, per quanto concerne l'operatività delle Aziende, si rileva che alla Commissione amministratrice, rispettivamente alla Direzione o ai funzionari delle Aziende saranno delegabili (come ora) competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente in base all'art. 9 cpv. 4 e 5 LOC. I contenuti, i limiti e le modalità di tali deleghe, che si posizionano sulla gestione corrente, andranno stabilite nel diritto comunale. La LOC non fissa vincoli in merito.

Nel Messaggio predetto si sottolinea che la possibilità di operare attraverso un sistema di deleghe alle Direzioni sarà cruciale per quelle Aziende che agiscono in settori in aperta concorrenza sul mercato internazionale (quali i settori dell'elettricità e del gas), in cui si impongono tempi di reazione, dinamicità, regole del gioco, non necessariamente conciliabili con il ritmo ordinario e le formalità dell'attività dell'Esecutivo.

Per esigenze operative, occorre essere consapevoli che il margine di delega alla Direzione o alla Commissione amministratrice di queste Aziende potrà anche essere molto ampio. Entro i margini stabiliti dall'Esecutivo, la delega implicherà pure la facoltà di conclusione dei relativi contratti; sarà quindi incluso il potere dei servizi e delle Direzioni di rappresentare il Comune verso l'esterno, quindi di vincolarlo verso terzi.

Il Messaggio cantonale propone pure un'aggiunta di un nuovo cpv. 2 all'art. 157 LOC. Per maggior chiarezza, da una parte si specifica meglio il contenuto del preventivo, indicando che esso deve contenere le previsioni di spesa derivanti da basi legali (legge e regolamenti superiori, regolamenti comunali, convenzioni intercomunali, statuto consortili, ecc.). Dall'altra, sempre al cpv. 2, si indica che il preventivo deve tener conto anche di impegni che il Municipio (oppure l'Amministrazione comunale in delega secondo l'art. 9 cpv. 3 e 4 LOC) ha assunto durante un anno, ma il cui effetto si estende a più gestioni, oltrepassando quindi il limite di credito iscritto in quell'anno. È il caso di contratti di fornitura o manutenzione che – per economicità e motivi pratici – sono conclusi (nel rispetto di altre leggi) per un periodo di più anni.

Questa specificazione è a maggior ragione necessaria in settori quali quelli della fornitura di elettricità o gas inseriti in un mercato via via più liberalizzato che richiede la stipulazione di contratti di fornitura o vendita che si estendono su più anni.

Con la modifica proposta, la prassi adottata dalle AIM nel commercio sul libero mercato dell'energia potrà così avere una base legale attraverso l'inserimento di un nuovo cpv. 4 all'art. 53 RCom.

Si coglie inoltre l'occasione per informare che la Direzione delle AIM sta lavorando per sottoporre prossimamente a quest'Onorando Consesso l'aggiornamento dei Regolamenti/condizioni generali di fornitura di gas ed energia elettrica per permettere l'introduzione della base legale per la negoziazione e la stipulazione di contratti di fornitura di energia a mercato con singoli clienti finali liberi, nonché aggiornamenti formali e di sistematica dei testi."

Il nuovo cpv. 4 dell'art. 53 del Regolamento comunale del Comune di Mendrisio recita infatti:

"Il Municipio è autorizzato a delegare alla Direzione delle Aziende comunali le competenze decisionali in materia di acquisto di energia. Importo, limiti e modalità saranno fissati tramite ordinanza."

Si tratta ora di procedere alle modifiche dei due altri citati regolamenti di fornitura di energia elettrica e di gas per permettere alla Direzione AIM la negoziazione diretta di contratti energetici con i Grandi clienti finali.

Il presente Messaggio municipale richiede al Lodevole Consiglio comunale l'approvazione di una nuova versione del Regolamento comunale per la fornitura di energia elettrica che, oltre a contenere il principio della delega negoziale nei confronti dei clienti a mercato, include pure una serie di revisioni formali e una nuova sistematica dei vari disposti (pure introdotta da altre Aziende distributrici del Cantone).

In questo senso, benché i contenuti del nuovo Regolamento rispecchino in grandissima parte quanto presente nel Regolamento vigente, la presentazione della corrispondenza uno ad uno dei vecchi articoli con i nuovi, usata in passato, non è in questa sede più possibile.

Inoltre, il presente Messaggio municipale include pure la richiesta di approvazione di una nuova versione del Regolamento comunale per allacciamenti alla rete di distribuzione di energia elettrica, che in sostanza ripresenta i contenuti del Regolamento vigente ma che pure include una serie di revisioni formali e una nuova sistematica dei vari disposti.

Si rende pure noto che, per evitare problemi in sede di approvazione finale da parte del Cantone, entrambe le proposte di nuovo Regolamento sono state presentate alla Sezione Enti Locali per un esame preliminare. Le raccomandazioni che ne sono scaturite sono già state implementate nella presente versione.

Passiamo ora a descrivere i contenuti delle due nuove proposte di Regolamento.

2. NUOVO REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Qui di seguito capitolo per capitolo la descrizione del nuovo Regolamento per la fornitura.

2.1. Disposizioni generali

Dopo una lunga serie di definizioni di sigle, di oggetti, concetti, ruoli e istituzioni varie, si circoscrive lo scopo ed il campo di applicazione del Regolamento: esso è applicabile ad ogni tipologia di consumatore finale (indipendentemente se è fisso a tariffa o a libero mercato che acquisti energia da AIM o da terzi) che utilizza la rete di distribuzione AIM per il suo approvvigionamento in energia elettrica.

Si descrivono in seguito le competenze delle AIM in materia di costruzione, gestione e manutenzione della rete elettrica, di fornitura di energia e di promozione delle energie rinnovabili.

Il presente Regolamento, integrato dai dispositivi di leggi federali e cantonali in vigore nonché dalle norme internazionali e dalle norme tecniche del settore elettrico (emanate

dall'Associazione mantello svizzera AES/VSE), costituisce la base giuridica della relazione Azienda-Cliente per quanto concerne la fornitura di energia e di servizi di utilizzo rete.

La definizione del Compensorio di rete rimanda alla Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico ed al suo Regolamento di applicazione (LA-LAEI e RLA-LAEI) che definisce i compensori di distribuzione di tutte le Aziende distributrici ticinesi.

Inoltre, il Piano regolatore vigente è di regola determinante per sancire l'obbligo di fornitura da parte dell'Azienda.

2.2. Impianti e infrastrutture

Questo capitolo elenca a grandi linee le componenti della rete elettrica aziendale.

2.3. Tipologia di clienti e di fornitura

I clienti si suddividono in 3 categorie: i fissi approvvigionati tramite Servizio universale (che consumano meno di 100 MWh/anno), i liberi a mercato (che consumano più di 100 MWh/anno e che hanno chiesto il libero accesso alla rete e l'approvvigionamento a mercato) e chi, pur consumando oltre la soglia dei 100 MWh/anno, per il momento è approvvigionato ancora tramite il Servizio universale.

A livello federale si sta discutendo l'eliminazione della soglia dei 100 MWh/anno onde permettere a tutti l'accesso al mercato. Queste nuove regole comportano una modifica della *Legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LAEI)*, il cui progetto è solo allo stato della consultazione.

2.4. Condizioni tecniche

Nell'ambito di questo capitolo c'è pure il riferimento alle norme di sicurezza e di qualità della tensione definite nelle Ordinanze e nei documenti tecnici del settore elettrico svizzero. L'obbligo di notifica del cliente sull'uso dell'energia a lui destinata è fondamentale per tener controllato il rispetto dei parametri di qualità e di sicurezza.

Seguono alcune norme pratiche che disciplinano l'utilizzo della rete e la delimitazione della proprietà privata in rapporto ad essa, la determinazione degli apparecchi ammessi in rete, alcune disposizioni riguardanti il condizionamento termico degli edifici nonché una disposizione riguardante gli allacciamenti di cantiere.

2.5. Fornitura di energia

Il capitolo include le condizioni quadro di fornitura, la facoltà dei produttori indipendenti di vendere energia a terzi solo in casi previsti da leggi speciali (a livello federale ad esempio è stato introdotto e regolato lo scorso anno l'istituto della comunità di autoconsumo).

Viene definito il concetto di energia suppletiva (il cliente che rimane senza contratto di fornitura) e le modalità della relativa erogazione.

2.6. Aspetti amministrativi

Si definiscono a dipendenza della tipologia di clientela le modalità di richiesta e disdetta della fornitura di energia, le richieste di modifica e di trasferimento del cliente e si puntualizza la posizione del cliente quale debitore nei confronti dell'Azienda.

2.7. Limitazione e sospensione della fornitura

In questa parte si definiscono la regolarità della fornitura ed i casi in cui l'Azienda ha il diritto di limitare o sospendere totalmente la fornitura.

In pratica si tratta dei casi di forza maggiore, di eventi straordinari, di penuria di energia rispettivamente di contingentamento da parte delle Autorità federali, di necessità da parte di Swissgrid di stabilizzazione della frequenza di rete, di mancata erogazione da parte del fornitore a monte ma anche in caso di disturbi all'esercizio della rete o di attività legate alla riparazione, manutenzione o ampliamento di impianti di rete.

Inoltre si puntualizzano i casi di sospensione di fornitura per un singolo cliente e si disciplina l'installazione di un contatore a "pre-pagamento" per clienti morosi.

Vengono infine regolate la responsabilità dell'Azienda e gli obblighi del cliente incluso chi ha impianti di produzione propria.

2.8. Sistema di conteggio dell'energia

Questo capitolo definisce le modalità con cui l'Azienda, per mezzo di contatori posati presso il cliente finale, gestisce la misura dell'energia, nonché si disciplinano le verifiche della taratura e la gestione degli errori di misura.

Inoltre si precisa la definizione del limite degli impianti interni in rapporto alla rete aziendale, la facoltà di accesso ad essi da parte dell'Azienda e l'obbligo di esecuzione e mantenimento secondo le regole dell'Ordinanza federale sugli impianti a bassa tensione (OIBT).

2.9. Aspetti finanziari

Questo capitolo regola innanzitutto le tariffe; si riporta qui per intero l'art. 34.

34. Tariffe e prezzi di fornitura

¹ *Le tariffe si compongono di tre elementi:*

- a) utilizzo della rete (transito);
- b) fornitura di energia;
- c) tasse e contributi di legge.

² *Utilizzo della rete: tariffe di transito. Le singole tariffe di transito sono disciplinate dal diritto federale e dalle direttive ElCom, sono pubblicate sul sito dell'Azienda nell'apposito tariffario e si applicano ai consumatori finali con servizio universale e ai consumatori liberi finali.*

³ *Fornitura di energia: tariffe del servizio universale. Le singole tariffe della fornitura di energia (servizio universale) sono disciplinate dal diritto federale e dalle direttive ElCom, sono pubblicate sul sito dell'Azienda e si applicano ai consumatori finali con servizio universale.*

⁴ *Fornitura di energia: vendita energia a mercato a Clienti finali liberi. La Direzione dell'Azienda, in ossequio dell'art. 9 LOC e dell'art. 53 cpv. 4 del Regolamento comunale ha facoltà di negoziare e stipulare contratti a mercato di fornitura di energia con singoli Clienti finali liberi; il margine massimo permesso è quello del Servizio Universale.*

⁵ *Tasse e contributi di legge. Sono componenti tariffarie su cui l'Azienda non ha nessuna competenza decisionale, stabilite da altre leggi e pure definite nell'apposito tariffario pubblicato sul sito dell'Azienda e si applicano a tutti i consumatori finali collegati alla rete dell'Azienda.*

Questo articolo descrive le diverse componenti incluse nelle tariffe di consumo secondo quanto già in uso, tranne che per il paragrafo riguardante la *vendita di energia a mercato a Clienti finali liberi*.

In questo paragrafo, secondo quanto preannunciato nell'introduzione del presente Messaggio municipale, si prevede la facoltà, da parte della Direzione dell'Azienda, in ossequio all'art. 53 cpv. 4 del Regolamento comunale, di negoziare e stipulare contratti a mercato di fornitura energia con singoli Clienti finali liberi; il margine massimo permesso su questi contratti non può superare quello previsto nell'ambito del Servizio universale.

Da notare che le categorie tariffali, i prezzi dell'utilizzazione di rete e del Servizio universale sono definiti annualmente dall'Azienda in base alla legislazione federale, pubblicati entro il 31 agosto di ogni anno e sono validi per l'anno successivo. Essi sono sottoposti al regolatore federale (ElCom); la loro determinazione non rientra pertanto nello scopo del presente Regolamento.

Il capitolo in questione prosegue poi con il disciplinamento di particolari installazioni monofase (forfait), la precisazione della legislazione di riferimento per la remunerazione dell'energia iniettata in rete da parte dei produttori indipendenti e le varie modalità di gestione di fatture, debitori, procedure di incasso e di ripristino del normale contatore.

Uno spazio è poi riservato alla gestione delle cauzioni.

Il capitolo termina con una tabella che definisce le forchette di prezzo minime e massime per tutta una serie di prestazioni dell'Azienda ai clienti che non rientrano nel contesto tariffale di consumo energia. La fissazione, all'interno delle forchette di prezzo, dell'importo per ogni posizione sarà oggetto di apposita Ordinanza municipale.

2.10. Aspetti legali

Questo capitolo orienta sull'inquadramento giuridico rispettivamente le vie legali e le istanze per i vari tipi di contestazioni che si dovessero presentare.

2.11. Disposizioni finali

Si elencano le istanze di approvazione del presente Regolamento prima della sua entrata in vigore, prevista per il 1° gennaio 2020.

Il nuovo Regolamento sostituisce ed annulla ogni precedente disposizione vigente in materia.

3. NUOVO REGOLAMENTO PER ALLACCIAMENTI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Qui di seguito capitolo per capitolo la descrizione del nuovo Regolamento per allacciamenti.

3.1. Disposizioni generali

Dopo una serie di definizioni di sigle, di oggetti, concetti, ruoli e istituzioni varie, si circoscrive lo scopo ed il campo di applicazione del Regolamento: esso è applicabile a tutti i clienti allacciati, o che si vogliono allacciare, alla rete elettrica nel comprensorio delle AIM.

Si descrivono in seguito le competenze delle AIM in materia di costruzione, gestione e manutenzione della rete elettrica nel proprio comprensorio.

Il presente Regolamento, integrato dai dispositivi di leggi federali e cantonali in vigore nonché dalle norme internazionali e dalle norme tecniche del settore elettrico (emanate dall'Associazione mantello svizzera AES/VSE), costituisce la base giuridica della relazione Azienda-Cliente per quanto concerne il disciplinamento dell'allacciamento alla rete elettrica.

La definizione del Compensorio di rete rimanda alla Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico ed al suo Regolamento di applicazione (LA-LAEI e RLA-LAEI) che definisce i compensori di distribuzione di tutte le Aziende distributrici ticinesi.

Inoltre, il Piano regolatore vigente è di regola determinante per sancire l'obbligo di allacciamento da parte dell'Azienda.

3.2. Impianti e infrastrutture

Questo capitolo elenca e descrive le componenti della rete elettrica di distribuzione dell'Azienda che presiedono a diverso titolo alla realizzazione di un allacciamento.

Viene inoltre precisato a livello tecnico il limite di proprietà (tra Azienda e Cliente) che si definisce attorno al dispositivo di protezione contro le sovracorrenti (DPS) che ogni allacciamento possiede: a partire dalla parte cliente del DPS si snoda il cosiddetto impianto interno per la cui installazione, manutenzione e mantenimento in buono stato è responsabile il proprietario.

3.3. Tipologia di allacciamento

Si differenziano 6 tipi di allacciamento:

- allacciamenti standard;
- piccoli allacciamenti monofase;
- allacciamenti per impianti speciali;
- allacciamenti per produttori indipendenti;
- allacciamenti provvisori per cantieri;
- allacciamenti temporanei per manifestazioni.

3.4. Produttori indipendenti

Il capitolo disciplina l'allacciamento e il trattamento tecnico e amministrativo dei Produttori indipendenti che iniettano energia in rete, includendone gli obblighi per entrambe le parti.

3.5. Condizioni tecniche

Si definiscono in questa sede le condizioni tecniche quadro di allacciamento di nuovi impianti alla rete nonché in particolare per impianti di condizionamento termico.

3.6. Misure di sicurezza

Si descrive in questo capitolo l'obbligo, per chi intende eseguire scavi su un fondo, di richiedere le planimetrie del luogo all'Azienda per capire se si vanno a intercettare condotte sotterranee di proprietà dell'Azienda. Chi esegue scavi deve pure avvertire l'Azienda con sufficiente anticipo, se sono richiesti lo spostamento e/o la messa fuori servizio di tratte di condotte elettriche. In tal caso l'Azienda ordinerà le misure di sicurezza di cantiere necessarie e sottoporrà al richiedente il relativo preventivo di spesa, se si tratta di spostare sottostrutture aziendali.

3.7. Procedura

Questo capitolo definisce la procedura per la richiesta di nuovi allacciamenti, di modifiche e/o di ampliamento di allacciamenti esistenti. A fronte della richiesta di allacciamento l'Azienda allestisce un progetto di allacciamento e lo sottopone al richiedente.

3.8. Esecuzione

Questo capitolo regola il numero di allacciamenti per immobile/mappale, e ciò anche in considerazione delle cosiddette "Comunità di autoconsumo" istituite a livello di LAEI dalle recenti modifiche indotte dalla Strategia 2050. Le modalità di collegare costruzioni accessorie a costruzioni principali sono pure descritte.

Una serie di casi in cui l'Azienda può rifiutare un nuovo allacciamento o rispettivamente staccare un allacciamento esistente è descritta.

L'Azienda o suoi incaricati eseguono il collegamento tra la rete di distribuzione ed il punto di allacciamento. A seconda dell'ubicazione e della tipologia dell'allacciamento potrebbe essere necessaria l'approvazione del relativo progetto anche da parte dell'Ispettorato federale della corrente forte (ESTI).

Se necessario, saranno pure iscritti a RF i relativi oneri di servitù.

3.9. Esercizio

Si descrivono qui le modalità di intervento e le relative competenze per la modifica e/o la manutenzione di allacciamenti come pure per la ristrutturazione o lo smantellamento di un immobile allacciato.

3.10. Aspetti finanziari

Questo capitolo disciplina le tasse di allacciamento in caso di nuovi allacciamenti, ma anche in casi di ampliamento di allacciamenti esistenti. Tipicamente la tassa è stabilita sulla base della potenza massima allacciata (misurata in kVA). Le tabelle dell'art. 33 illustrano le forchette di tassa per gli allacciamenti standard e per quelli temporanei. L'aumento di potenza di un allacciamento esistente genera una tassa di allacciamento in relazione alla potenza aggiunta; una diminuzione di potenza non dà diritto per contro a nessuna restituzione pecuniaria. In generale tutte le opere di genio civile necessarie per un allacciamento o per una sua modifica sono a carico del richiedente. L'allacciamento in linea aerea non è di regola più consentito. Casi particolari saranno trattati separatamente di volta per volta.

A carico del proprietario è pure la messa a disposizione di un dispersore di terra idoneo. Si precisa che esso non può più essere costituito dal tubo dell'allacciamento dell'acqua potabile.

Sono pure disciplinate le modalità di pagamento e di gestione dei debitori. La fissazione, all'interno delle forchette di tasse, dell'importo per ogni posizione sarà oggetto di apposita Ordinanza municipale.

3.11. Aspetti legali

Questo capitolo orienta sull'inquadramento giuridico rispettivamente le vie legali e le istanze per i vari tipi di contestazioni che si dovessero presentare.

3.12. Disposizioni finali

Si elencano le istanze di approvazione del presente Regolamento prima della sua entrata in vigore, prevista per il 1° gennaio 2020.

Il nuovo Regolamento sostituisce ed annulla ogni precedente disposizione vigente in materia.

Parte integrante del presente Regolamento sono lo schema che illustra il limite di proprietà (Allegato 1).

4. CONCLUSIONI E PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Il Municipio è convinto che con l'adozione dei presenti Regolamenti viene fatta piena chiarezza sulle basi legali che supportano il commercio dell'energia elettrica praticato dalle AIM e anche in generale si rende più snella la sistematica delle regole vigenti per la fornitura di energia elettrica e per gli allacciamenti alla rete elettrica.

Si confida pertanto nell'approvazione di codesto Onorando Consiglio.

Il Municipio e la Direzione delle AIM sono a disposizione per ogni complemento d'informazione che potrà occorrere in sede di esame e discussione.

Di conseguenza vi proponiamo, Signori Presidente e Consiglieri, di

risolvere

- 1. È approvato il Regolamento comunale per la fornitura di energia elettrica, come da testo allegato e parte integrante del presente Messaggio municipale.**
- 2. È approvato il Regolamento comunale per allacciamenti alla rete di distribuzione di energia elettrica, come da testo allegato e parte integrante del presente Messaggio municipale.**
- 3. Il Regolamento comunale per la fornitura di energia elettrica entra in vigore il 1° gennaio 2020.**
- 4. Il Regolamento comunale per allacciamenti alla rete di distribuzione di energia elettrica entra in vigore il 1° gennaio 2020.**

Il Messaggio è demandato all'esame della Commissione delle Petizioni.

Con osservanza.

Per il Municipio

Samuele Cavadini
Economista aziendale SUP
Sindaco

Massimo Demenga
Lic. rer. pol.
Segretario

Allegati:

Allegato 1: Schema che illustra il limite di proprietà;

Allegato 2: Nuovo Regolamento comunale per la fornitura di energia elettrica;

Allegato 3: Nuovo Regolamento comunale per allacciamenti alla rete di distribuzione di energia elettrica.